

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Gestione Governativa

FERROVIA CIRCUMETNEA

Via Caronda n. 352/A - 95128 Catania – C.F. e P.I. 00132330879

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

Accordo Quadro per l'affidamento del servizio di rilievi diagnostici/geometrici sulla linea ferroviaria e sulla linea metropolitana della Ferrovia Circumetnea

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitrè, il giorno ..... del mese di ....., in Catania in una sala della sede della Gestione Governativa per la Ferrovia Circumetnea, sono convenuti i seguenti signori:

- da una parte il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_.\_\_\_\_, il quale interviene nel presente Atto in qualità di Direttore Generale della Ferrovia Circumetnea, giusta delega del \_\_\_\_\_, che si allega al presente Atto sotto la lettera "A1", nel seguito del presente Atto denominata "FCE", con sede in Catania, via Caronda, n. 352/A, codice fiscale 00132380879, domiciliato per la carica presso la stessa sede della FCE

- dall'altra, il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ dell'impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, come attestato con certificato del \_\_\_\_\_; codice fiscale \_\_\_\_\_; partita IVA n. \_\_\_\_\_; posizione INPS \_\_\_\_\_; posizione INAIL \_\_\_\_\_; posizione Cassa Edile \_\_\_\_\_

....., nel seguito del presente Atto denominato “**Appaltatore** “

(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un’associazione temporanea

di imprese, ) capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese di

tipo ..... costituita tra essa medesima e le seguenti imprese

mandanti:

1-..... Con sede in

.....Via..... con domicilio pres-

so..... Codice fisca-

le.....e partita IVA.....;

2-..... Con sede in

.....Via..... con domicilio pres-

so..... Codice fisca-

le.....e partita IVA.....;

PREMESSO CHE

- In data... è stata esperita la gara per l’affidamento delle prestazioni indicate in epigrafe;

- Con Delibera del Gestore n..... del.....è stata dichiarata aggiudicataria del servizio oggetto del presente Accordo Quadro, l’Impresa .....sopra costituita;

- ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 06.09.2011 n.159 e s.m.i. è stata richiesta dalla Gestione con note prot. n. ...., il rilascio dell’informazione antimafia presso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) a carico dei soggetti dell’appaltatore di cui all’art 85 del codice antimafia per l’Appaltatore \_\_\_\_\_;

- con informativa prot. n. .... del ..... la Prefettura di Catania

ha comunicato che nei confronti della Società ..... e dei soggetti sottoposti alla verifica ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, allo stato, non sussistono cause di divieto previste dall'art. 67 del medesimo decreto;

- che l'impresa presenta il DURC regolare alla data di stipula del presente atto (che si allega sotto la lettera "A2")

- l'Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva, nella misura di € ..... (Euro.....) corrispondente al .....%

(.....percento) dell'importo d'appalto (I.V.A. inclusa), a garanzia di tutti gli obblighi assunti col presente atto tramite polizza fideiussoria/fidejussione bancaria

n. .... della Società/Istituto ..... rilasciata in data ..... detta polizza resterà depositata presso la stazione appaltante fino al

pagamento della rata di saldo;

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Articolo 1

#### Oggetto dell'Accordo Quadro

Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto le condizioni generali che disciplineranno le successive Specifiche Attuative dell'Accordo Quadro nel seguito indicate anche come "Specifiche di servizio", relative all'esecuzione del servizio di rilievi diagnostici/geometrici sulla linea ferroviaria e sulla linea metropolitana della Ferrovia Circumetnea.

Ciascuna Specifica Attuativa dovrà contenere, salvo altre, le seguenti indicazioni:

a) l'oggetto degli interventi da eseguire; b) la descrizione e consistenza del servizio da realizzare; c) il luogo interessato dagli interventi; d) l'importo presunto dell'intervento; e) il cronoprogramma di ciascun intervento nei casi di maggiore complessità; g) i termini utili per l'esecuzione del servizio – penalità.

La FCE, si obbliga, nel periodo di validità del presente Accordo Quadro, ad affidare all'Appaltatore, che accetta e si impegna ad eseguirli, le prestazioni di cui sopra che di volta in volta verranno ordinati dalla FCE mediante l'emissione di apposite "Specifiche di Servizio".

In particolare, le prestazioni comprendono:

A. Rilievo con veicolo diagnostico bimodale autopropulso;7

B. Rilievo con US lungo i binari, compresi i deviatori ivi presenti;

C. Rilievo geometrico del binario con carrellino geo-referenziato;

D. Controllo semestrale dei deviatori mediante visite sul sito;

secondo le norme e le condizioni riportate nel Capitolato Prestazionale (che si allega sotto la lettera "B")

Sono parte integrante dell'appalto e compensate nei prezzi applicati tutte le attività di organizzazione e coordinamento delle varie fasi esecutive, delle modalità di esecuzione del servizio e della disposizione delle attrezzature che dovranno essere eseguite nella piena conformità con tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici, inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

## **Articolo 2**

### **Condizioni particolari di Contratto**

L'appalto è affidato sotto l'esatta osservanza di tutte le condizioni e norme stabilite con il presente Accordo Quadro, nonché con i documenti elencati nel seguito:

- D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. in quanto applicabile e nelle parti vigenti;

- UIC Code 712/2002 “Rail defects”;

- Decreto ANSF 01/2019 “Norme tecniche e standard di sicurezza applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario, nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti”

- Norma UNI EN 13848:2019 “Applicazioni ferroviarie - Binario - Qualità della geometria del binario - Parte 1: Caratterizzazione della geometria del binario”

- Norme UNI, Circolari, prescrizioni, istruzioni operative e documenti tecnici FCE richiamati nel Capitolato Prestazionale;

- Piano di Manutenzione (PdM) della sovrastruttura ferroviaria e relativi Manuali di Uso e Manutenzione (MUM) vigenti presso FCE (Allegato C)

- tariffe RFI, tutte le circolari, norme tecniche e disegni tipo citate nelle tariffe;

- Leggi, Norme, Decreti Legge, Regolamenti in vigore nella Repubblica Italiana in materia di:

1) progettazione, esecuzione e collaudo di opere e impianti;

2) antinfortunistica, sicurezza ed igiene del lavoro;

3) tutela ambientale;

4) regolarità contributiva e previdenziale.

Tutte le disposizioni di cui al presente Accordo Quadro, nonché, ogni altra disposizione richiamata nel medesimo Atto, pur quando non siano materialmente riportate o allegate, ne costituiscono parte integrante e sostanziale in quanto l'Appaltatore dichiara di averle conosciute ed accettate, come le conosce ed accetta, senza eccezione alcuna.

Nell'accettare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro l'Appaltatore

dichiara:

a) di aver visitato le località interessate dal servizio e di averne accertato le condizioni locali, di viabilità e di accesso, nonché di avere giudicato il servizio stesso realizzabile ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

b) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli, dei trasporti e di quanto altro necessario all'esecuzione a perfetta regola d'arte delle prestazioni previste;

c) di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori;

d) di avere valutato che le modalità di svolgimento del servizio possono essere condizionate dal contemporaneo esercizio del traffico ferroviario e di quello stradale in corrispondenza dei PP.LL. (Passaggi a Livello), nonché di avere, in particolare, preso in considerazione gli oneri derivanti dal rispetto del Decreto Lgs. 50/2019, del DPR 753/80 in materia di sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario, dal DPR 191/79 in materia di sicurezza in prossimità di linee ferroviarie e dal rispetto dei regolamenti interni e delle disposizioni impartite dalla Direzione di Esercizio della Ferrovia Circumetnea. L'Appaltatore non potrà, quindi, eccipere, durante l'esecuzione dei servizi, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel presente Accordo Quadro. Con l'accettazione dei servizi l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari, compresi quelli idonei per eseguire le prestazioni lungo la sede ferroviaria sia a scartamento

ridotto che a scartamento ordinario, per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi, nella piena applicazione delle specifiche normative richiamate dal presente Accordo Quadro.

### **Articolo 3**

#### **Importo dell'Accordo Quadro**

L'importo complessivo per le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro è stimato in € 1.763.809,90 (euro unmilionesettecentosessantatremilaottocentove/90) oltre IVA, comprensivo di € 91.104,00 (euro novantunomilacentoquattro/00) quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

I servizi che concorrono a formare l'oggetto dell'appalto, salvo le più precise indicazioni che saranno fornite dal Direttore dell'Esecuzione all'atto della emissione delle "Specifiche di Servizio", sono catalogabili nelle tipologie e quantità come indicativamente elencati all'art. 1.

I costi della sicurezza non sono soggetti a ribasso d'asta e saranno computati a misura in occasione dell'emissione di ciascuna specifica di Servizio sulla base delle effettive esigenze.

Il Direttore dell'Esecuzione redigerà apposita contabilità che sarà allegata al SAL.

Per la determinazione del corrispettivo delle singole specifiche attuative del presente Accordo saranno applicati i prezzi unitari indicati al successivo articolo 4 da assoggettare al ribasso unico del ..... % (..... per cento), offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

La FCE garantisce, in qualsiasi evenienza, all'Appaltatore il raggiungimento di un importo minimo di corrispettivo per prestazioni contrattuali sino alla concorrenza del 50% (cinquantapercento) dell'importo oggetto del presente Accordo Quadro, indicato nel presente articolo.

Pertanto, nell'eventualità che l'effettiva consistenza delle prestazioni, in via consuntiva, non raggiunga l'importo complessivo delle prestazioni, si conviene che l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni o richiedere indennizzi o compensi per lucro cessante o per danno emergente o per qualsiasi altra circostanza o ragione. L'importo dell'Accordo Quadro non è comprensivo dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).

#### **Articolo 4**

#### **Corrispettivi**

Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro da ordinarsi emettendo le apposite "Specifiche di Servizio" saranno compensati "a misura" con i prezzi di cui alle Tariffe dei prezzi unitari di seguito richiamate, con il ribasso unico percentuale offerto in sede di gara, di cui al precedente art. 3.

#### **Elenco Prezzi**

A.1 Misura della geometria del binario e del profilo della rotaia eseguita mediante l'utilizzo di un sistema a tecnologia opto-inerziale installato a bordo di un veicolo diagnostico bimodale autopropulso, in conformità al Decreto ANSF 01/2019 "Norme tecniche e standard di sicurezza applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario, nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti" Norma Europea EN 13848. L'Impresa Appaltatrice garantirà che l'apparecchiatura che verrà utilizzata risulterà idonea alla linea della FCE, sia in termini di compatibilità con il tracciato esistente, sia in termini di parametri caratteristici che verranno monitorati ai sensi delle norme vigenti e nel rispetto del Piano di Manutenzione (PdM) della sovrastruttura ferroviaria e relativi Manuali di Uso e Manutenzione (MUM) vigenti presso FCE

**A.1 Prezzo di applicazione al m di binario . . . . . € 1,41 (diconsi euro**



uno/41)

B.1 Servizio di rilievo US mediante carrello A-scan, localizzazione e validazione punti di attenzione sul campo da eseguirsi sulla linea ferroviaria della Ferrovia Circumetnea. Il servizio sarà effettuato da 2 operatori certificati UNI EN ISO 9712 Livello 2. Redazione del Piano giornaliero delle attività, rapporto e registro degli operatori.

**B.1 Prezzo di applicazione al Km di rotaia. . € 404,00 (Diconsi euro quattrocentoquattro/00)**

B.2 Controlli non distruttivi mediante US sulle difettosità già individuate eseguito in conformità alla Procedura operativa DPR MO SE 01 1 O di RFI su rotaie, scambi e giunzioni con rivelatore digitale con rappresentazione A-scan, sonde, blocco campione, rotaia di riferimento FCE e RFI. Redazione della scheda di ispezione e classificazione del difetto.

**B.2 Prezzo di applicazione per ogni controllo. . . € 75,00 (Diconsi euro settantacinque/00)**

B.3 Sovrapprezzo alla voce 2.1 - Controlli non distruttivi mediante US su scambi UNI 36 ed UNI 50 con relative giunzioni/saldature con l'uso di rivelatore digitale con rappresentazione A-scan, sonde, blocco campione, rotaia di riferimento FCE e RFI. Redazione della scheda di ispezione e classificazione del difetto e quanto altro necessario per eseguire l'attività a perfetta regola dell'arte, utilizzando operatori qualificati certificati UNI EN ISO 9712 di livello 2 e 3.

**B.3 Prezzo a corpo su ciascuno scambio ... € 1.122,09 (euro millecentoventidue/09)**

C. Rilievo della posizione dell'asse del binario e degli scambi rispetto alla posizione di progetto, eseguito con stazione totale e carrellino di misura, per binari su

basa assoluta con tracciati riferiti a punti fissi in coordinate topografiche. Studio della correzione del tracciato ed elaborazione attraverso software del progetto dell'intervento manutentivo, ottimizzando gli spostamenti/alzamenti. Il progetto, sotto forma di file, dovrà consentire alle macchine rinalzatrici l'effettuazione dei necessari spostamenti/alzamenti, da realizzarsi ogni 5 m, per riportare l'asse del binario intorno all'asse di progetto con le previste tolleranze.

**VOCE Rif. tariffario RFI 2023 Prezzo di applicazione al m di binario . . . . .**

**€ 0,86 (diconsi euro zero/86)**

D. Attività di controllo semestrale dei deviatori mediante visite sul sito, eseguita da tecnici specializzati in armamento ferroviario e certificata dal Direttore Tecnico dell'Impresa Appaltatrice, con la compilazione dei seguenti documenti nel rispetto del Piano di Manutenzione (PdM) della sovrastruttura ferroviaria e relativi Manuali di Uso e Manutenzione (MUM) vigenti presso FCE

**D.1 Prezzo a corpo su ciascuno scambio ... € 263,24 (euro duecentosessantatre/24)**

Nei prezzi unitari dell'elenco di cui sopra, s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri previsti nei capitolati, norme e prescrizioni tecniche, gli oneri per le soggezioni derivanti dalla presenza e mantenimento dell'esercizio ferroviario e agli intervalli di tempo disponibili, in relazione alla circolazione dei treni, gli oneri per attività da eseguirsi in stazioni e/o in piena linea anche in presenza di banchine o ostacoli fissi situati in prossimità del binario, gli oneri per i attività da eseguirsi nell'ambito del tessuto urbano, gli oneri per l'eventuale mantenimento in esercizio dei servizi e sottoservizi di terzi interferenti, gli oneri per il coordinamento delle attività, anche se afferenti a diverse tipologie, gli oneri per lavoro notturno e festivo, gli oneri per lavoro in galleria, gli oneri per lo smaltimento dei rifiuti, gli oneri

per le spese generali e gli utili d'impresa, i restanti oneri indicati in altri articoli del presente Accordo Quadro.

I prezzi comprendono e compensano anche gli oneri relativi alla redazione ed attuazione del "piano operativo di sicurezza" di cui al successivo art. 14 e/o del "piano sostitutivo di sicurezza" ove previsto e nel DUVRI e, pertanto, deve intendersi compresa e compensata in tali prezzi l'adozione di tutte le procedure esecutive, di tutti gli apprestamenti e tutte le attrezzature e quant'altro sia necessario al fine di garantire, per tutta la durata del servizio, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

Gli interventi che saranno ordinati con le "Specifiche di Servizio" di cui al presente Accordo Quadro saranno in accordo con quanto previsto dal precedente art. 3, pertanto, ai fini della contabilizzazione dei corrispettivi, si applicherà la seguente formula:

$$\text{SAL} = (\text{IL} + \text{ICE})$$

Dove:

IL = Importo avanzamento dei lavori

ICE = Importo Avanzamento costi sicurezza;

SAL = Stato Avanzamento Lavori;

Sarà garantita così, la normale contabilizzazione a misura delle prestazioni eseguite e degli oneri sopportati dall'Appaltatore ai fini della sicurezza e la salute dei lavoratori che di fatto vengono corrisposti col regolare procedere delle prestazioni. I costi della sicurezza verranno contabilizzati a misura con l'applicazione del relativo intero prezzo previsto nel computo della sicurezza.

I prezzi come sopra fissati si intendono non comprensivi di IVA ed accettati dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime

e, in deroga all'articolo 1664 C.C., rimane stabilito che saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata dell'Accordo Quadro, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile per effetto di proroghe o sospensioni di attività ordinate da FCE.

È comunque consentita la revisione prezzi ai sensi della Legge n. 25/2022 e dal D.L. n. 50 del 17.05.2022.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 106 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

## **Articolo 5**

### **Nuovi prezzi**

Qualora, relativamente alle eventuali varianti e attività in economia che si rendersero necessari in corso d'opera, sia richiesta la formulazione di prezzi non contemplati nell'elenco prezzi di cui al precedente articolo 4, il Direttore dell'Esecuzione procederà alla definizione dei nuovi prezzi sulla base dei seguenti criteri:

- a) applicazione dei prezzi di tariffa "RFI", ai quali si applica il ribasso offerto;
- b) in difetto di prezzi di tariffa "RFI", Prezziario Regionale OO.PP. della Regione Sicilia edizione 2023; ovvero, applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli, e trasporti, necessari per le quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti o da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato; aggiungendo ulteriormente una percentuale del 13% (tredici per cento), per spese generali; aggiungendo, infine, una percentuale del 10% (dieci per cento) per utile dell'Appaltatore. L'importo così determinato sarà assoggettato al ribasso d'asta offerto in sede di gara.

La definizione dei nuovi prezzi dovrà avvenire in contraddittorio tra il Direttore

dell'Esecuzione e l'Appaltatore e dovrà essere approvata dal Responsabile del Procedimento.

Qualora l'Appaltatore non dovesse accettare i nuovi prezzi così determinati, la FCE potrà ingiungergli l'esecuzione delle attività previste e l'Appaltatore dovrà provvedervi pena la decadenza immediata del rapporto ed il risarcimento a FCE dei maggiori oneri per l'esecuzione in danno delle attività ancora da eseguirsi fino alla data di scadenza contrattuale fissata dal presente Atto.

Sulla base delle suddette approvazioni dei nuovi prezzi il Direttore dell'Esecuzione procederà alla contabilizzazione delle attività eseguite, salva la possibilità per l'Appaltatore di formulare, a pena di decadenza, entro 15 giorni dall'avvenuta contabilizzazione, eccezioni o riserve nei modi previsti dalla normativa vigente o di chiedere la risoluzione giudiziaria della controversia.

## **Articolo 6**

### **Durata dell'Accordo Quadro**

Il presente Accordo Quadro ha la durata di quattro anni pari a giorni 1460 (millequattrocentosessanta) naturali consecutivi dalla data di consegna definitiva delle prestazioni dell'Accordo Quadro medesimo di cui all'art. 15.

Qualora alla naturale scadenza del presente Accordo Quadro, determinata come indicato al comma precedente, fossero ancora da completare attività relative alle specifiche emesse dalla FCE in data antecedente la scadenza stessa, il termine si intenderà ulteriormente prorogato del tempo necessario per la loro completa esecuzione e prefissato dalla relativa "specificazione di servizio".

Le eventuali proroghe della scadenza non daranno all'Appaltatore alcun titolo a pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di tale eventualità nella determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e

compensano ogni relativo onere, nonché nel ribasso offerto dall'Appaltatore.

## **Articolo 7**

### **Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore**

**MATERIALI USATI SERVIBILI E FUORI USO.**

L'Appaltatore è tenuto a porre in essere le precauzioni, gli adempimenti, le misure

organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla vigente normativa in materia di

tutela ambientale in modo da evitare che dall'esecuzione del servizio possano de-

terminarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamento o di pericolo per la

salute delle persone. Eventuali materiali di risulta saranno classificati in relazione

alle possibilità di riutilizzazione a giudizio esclusivo di FCE. L'Appaltatore, a

propria cura e spese, dovrà scaricarli nei luoghi di deposito indicati da FCE

Dei materiali che FCE dichiarerà non riutilizzabili, l'Appaltatore dovrà disporre

come segue, assicurando il pieno rispetto della normativa contenuta nel D. Lgs

152/2006 e successive modificazioni.

L'Appaltatore, per l'effettuazione dell'avvio a recupero e/o a smaltimento dei

materiali non riutilizzabili di cui sopra, dovrà operare nel rispetto della normativa

ambientale territorialmente vigente ed avvalersi, sotto la propria responsabilità, di

ditte specializzate ed in possesso di tutti i requisiti di legge delle quali dovrà, co-

munque, fornire informativa preventiva a FCE che dovrà essere posta in grado di

verificare, se ritenuto opportuno, il possesso dei suddetti requisiti.

**PROTEZIONE CANTIERI.** L'Appaltatore ha l'onere di richiedere a FCE le istru-

zioni e le norme dell'Esercizio ferroviario necessarie per le disposizioni che dovrà

adottare nella protezione dei cantieri. Alle mansioni esecutive deve provvedere

l'Appaltatore con personale debitamente formato ed informato.

**VERIFICA DELLA QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI.** La FCE si riserva il

diritto, in qualunque momento, di effettuare verifiche ispettive al fine di accertare l'ideale organizzazione aziendale dell'Appaltatore e per valutare il rispetto delle prescrizioni di qualità e il grado di efficienza.

Qualora a seguito di verifica ispettiva FCE riscontri una organizzazione di mezzi o di uomini inadeguata ai fini della puntuale esecuzione del presente Accordo Quadro, FCE potrà richiedere all'Appaltatore modifiche di struttura o azioni correttive al fine di ovviare alle carenze riscontrate. L'Appaltatore è tenuto a dare attuazione con tempestività alle azioni correttive atte a rimuovere le carenze riscontrate in sede di verifica ispettiva, ferma restando, per tutto il periodo di sussistenza di tali carenze, l'applicazione delle trattenute sui pagamenti di cui all'articolo 9.

La FCE si riserva la facoltà di effettuare verifiche per accertare la rispondenza delle opere alle indicazioni dei tecnici preposti.

#### OBBLIGO DI DISPONIBILITÀ DI MACCHINE ED ATTREZZATURE.

L'Appaltatore si impegna a rendere disponibili per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo Quadro, tutti i macchinari e le attrezzature indispensabili all'esecuzione dei servizi a regola d'arte nei tempi previsti, ivi compresi i macchinari e le attrezzature per eseguire i servizi lungo la sede ferroviaria, come specificati all'articolo 7 del capitolato prescrizionale, a cui espressamente si rimanda.

#### RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI DAL RITARDO NELLA CIRCO-

LAZIONE DEI TRENI. L'Appaltatore deve porre ogni cura ed attenzione ed adempiere a tutte le prescrizioni impartite dalla FCE, per la esecuzione dei attività al fine di evitare che, per fatto suo o dei suoi dipendenti, vengano compromesse la sicurezza e la regolarità della circolazione dei treni, prestandosi all'occorrenza, con l'opera dei propri agenti, a tutte le attività necessarie per mantenere la regola-

rità e per garantire la sicurezza dell'esercizio ferroviario su tutto il tratto su cui si estenderà l'azione dei servizi appaltati. Per l'inosservanza delle precauzioni o delle prescrizioni di cui ai precedenti commi, accertata dalla FCE e notificata all'Appaltatore mediante comunicazione scritta, l'Appaltatore deve, ogni volta, pagare un risarcimento valutato come segue:

- a) se dall'inosservanza sia derivato pregiudizio alla regolarità dell'esercizio ferroviario, senza però alcun pericolo per la sicurezza dell'esercizio stesso, è applicata una sanzione di € 1.500,00 (Euro Millecinquecento/00).
- b) se dall'inosservanza è derivato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio ferroviario è applicata una penale di € 15.000,00 (Euro Quindicimila/00) oltre al risarcimento dei danni sofferti e delle responsabilità verso terzi sopportate dalla FCE in conseguenza dell'evento.

**PRESTAZIONI URGENTI.** L'Appaltatore è impegnato, qualora si manifesti tale necessità, ad intervenire, a semplice comunicazione del Direttore dell'Esecuzione, entro 3 ore per la esecuzione di attività che dalla FCE dovessero essere dichiarati urgenti.

**LAVORO NOTTURNO E FESTIVO** L'Appaltatore è impegnato ad effettuare le lavorazioni, a semplice comunicazione del Direttore dell'Esecuzione, in orari notturni e nei giorni festivi senza ulteriori oneri a carico di FCE e dichiara di averne tenuto conto in sede di formulazione dell'offerta.

#### IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE

Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 del 09.04.2008, art. 18, comma 1, lett. u), e s.m.i. l'Appaltatore assume l'obbligo di dotare, a sua cura e spese, i propri dipendenti di un'apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.



L'Appaltatore assume altresì l'obbligo di dotare il personale dei subappaltatori di analogo documento di identificazione che con apposita scritta indichi che gli stessi sono alle dipendenze del subappaltatore autorizzato.

Il documento di identificazione dovrà essere sempre esposto dall'addetto alle attività. Se, a seguito di controllo, uno o più addetti risultassero sprovvisti del documento di cui ai commi precedenti, verranno richieste le generalità degli stessi e notificate all'Appaltatore (anche nel caso che gli addetti ai lavori siano alle dipendenze di subappaltatore autorizzato), il quale dovrà presentare al Direttore dell'Esecuzione entro il giorno successivo i documenti non esibiti all'atto del controllo.

Per l'inosservanza dell'obbligo di cui sopra l'Appaltatore incorrerà nella penale di € 51,65 (cinquantuno/65) per ogni addetto/giorno a decorrere dal giorno di effettuazione del controllo e per ogni giorno successivo fino al giorno in cui verranno esibiti i documenti di identificazione relativi all'addetto od agli addetti trovati sprovvisti di documentazione all'atto del controllo.

**SONO A CARICO DELL'APPALTATORE I SEGUENTI ONERI:**

- La completa applicazione della normativa antinfortunistica vigente;
- L'installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli;
- Il rispetto e l'applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti dai contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori;
- La vigilanza e guardiania del cantiere, sia diurna che notturna, e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera oltre alla buona conservazione delle opere realizzate fino al collaudo provvisorio;

- La pulizia giornaliera dei cantieri e dei luoghi sede dei lavori, ivi compreso lo smaltimento del materiale di risulta proveniente dalle lavorazioni;
- La fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzature e mezzi d'opera necessari all'esecuzione delle attività lungo la sede ferroviaria;
- Tutti gli oneri e le spese necessarie, a qualsiasi titolo, per l'immissione in esercizio nella rete ferroviaria della FCE dei mezzi necessari per l'esecuzione delle attività;
- Tutti gli adempimenti e l'eventuale assistenza, escluse le spese, nei confronti delle Autorità Amministrative, Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio quali: VV.F., Società Concessionarie di Pubblici Servizi, ENEL, Telecom, Comune, Provincia, Regione, ecc. compreso l'espletamento di qualsiasi pratica per la richiesta delle autorizzazioni di competenza dei suddetti Enti e per il coordinamento delle visite o controlli eventualmente disposti dagli stessi;
- Le spese per il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei lavori;
- Gli eventuali costi sostenuti dalla FCE per il personale tecnico di scorta impiegato a qualsiasi titolo per la protezione dei cantieri, il cui costo unitario è indicato nell'allegato "D" al presente Accordo Quadro "Costi orari del personale della FCE adibito alla protezione dei cantieri";
- Si precisa che gli orari di esercizio sono i seguenti:
  - o per la metropolitana dal lunedì alla domenica dalle ore 6.30 alle ore 21.30, (fermo restando che con carattere di eccezionalità tali orari potranno subire variazioni);
  - o per il servizio ferroviario di superficie dal lunedì al sabato dalle ore 05.00 alle ore 22.00 (fermo restando che con carattere di eccezionalità tali orari potranno

subire variazioni)

- L'assunzione, per tutta la durata del servizio, di un direttore tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'albo di categoria e di competenza professionale adeguata alle attività da eseguire; il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati, prima dell'inizio dell'opera, al Committente che potrà richiedere in qualunque momento la sostituzione, senza che ciò possa costituire titolo per avanzare richieste di compensi;

- Le spese per la registrazione del presente Accordo Quadro;

- La fornitura di tutta la documentazione tecnica (certificati di collaudo, certificati di conformità, ecc.) attestante la qualità del servizio svolto;

- Le spese per predisporre:

a) Rilievi, documentazione tecnica e censimenti;

b) Aggiornamento della documentazione tecnica della sovrastruttura ferroviaria.

Per tutte le categorie di interventi eseguiti nell'ambito delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore dovrà preventivamente predisporre:

a) Rilievi, documentazione tecnica e censimenti;

b) Restituzione dei rilievi in formato digitale CAD/BIM;

c) Scheda informativa dalla quale risulti la consistenza e quant'altro utile per la relativa classificazione degli interventi.

## **Articolo 8**

### **Direttore dell'Esecuzione e rappresentanti dell'appaltatore**

Il controllo dell'esecuzione delle attività in conformità a quanto indicato nelle Specifiche e ai patti contrattuali sarà affidato al Direttore dell'Esecuzione, nominato dalla FCE, nell'ambito del proprio personale tecnico. Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà nominare, dandone comunicazione scritta al Direttore

dell'Esecuzione, il Direttore Tecnico responsabile della conduzione tecnica ed amministrativa delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro;

- Il Direttore dell'Esecuzione ha facoltà di rifiutare per giustificati motivi il Direttore tecnico nominato dall'Appaltatore, ovvero di esigerne la sostituzione, senza che spetti all'Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo per tali sostituzioni.

## **Articolo 9**

### **Pagamenti**

L'Appaltatore riceverà, in corso d'opera, pagamenti in acconto sulla base di stati di avanzamento lavori predisposti dal Direttore dell'Esecuzione. Il pagamento dei servizi sarà effettuato separatamente per ciascuna "Specificazione di Servizio".

Gli stati di avanzamento per i pagamenti in acconto saranno emessi bimestralmente e comunque non prima che il credito dell'Appaltatore, al netto delle trattenute di legge dello 0,5% per la tutela della sicurezza, salute e assistenza dei lavoratori, abbia raggiunto almeno l'importo di € 50.000,00 (euro cinquantamila).

Il Responsabile del Procedimento rilascerà, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di presentazione dello stato di avanzamento, redatto dal Direttore dell'Esecuzione, il certificato di pagamento. Entro trenta giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento, la FCE disporrà il pagamento degli importi dovuti in base al certificato.

Il pagamento della rata di saldo della singola specifica di servizio è disposto entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della stessa specifica.

Gli interventi eseguiti in economia dovranno essere computati in base a rapporti o liste settimanali ed aggiunti alla contabilità generale dell'opera.

## **Articolo 10**

### **Cessione dei crediti**

I crediti derivanti dal presente Accordo Quadro non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso.

La cessione dà diritto alla FCE di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c., con conseguente diritto della FCE al risarcimento dei danni.

## **Articolo 11**

### **Cauzione**

Al momento della stipula del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore ha presentato gli atti relativi alla Cauzione Definitiva.

La suddetta garanzia è fissata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del presente Accordo Quadro da parte dell'Appaltatore, del risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la FCE avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto del credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale. La FCE ha, inoltre, il diritto di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo all'Appaltatore per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui la FCE abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del presente Accordo Quadro.

La cauzione sarà svincolata con le modalità previste all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

## **Articolo 12**

### **Polizze di assicurazione**

L'Appaltatore è obbligato, altresì, a produrre una **polizza assicurativa**, nella forma Contractors AllRisks (C.A.R), che tenga indenne la FCE da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa FCE a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti o opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.

La polizza deve, inoltre, prevedere una garanzia completa per la responsabilità civile per danni, parziali o totali, causati a terzi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, ivi inclusi i dipendenti della FCE.

La polizza di assicurazione deve essere stipulata per una somma assicurata pari all'importo dell'accordo quadro a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei servizi, nonché a copertura della responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni con un massimale minimo assicurato pari a € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00). Restano comunque a carico dell'Appaltatore i maggiori danni rispetto al massimale assicurato.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. L'Appaltatore deve dimostrare, entro tale periodo, il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l'estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la manodopera impegnata e la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti Ispettorati del Lavoro.

La polizza assicurativa deve essere trasmessa dall'Appaltatore almeno 10 giorni prima della consegna delle prestazioni. La mancata stipula di detta polizza deter-

minerà l'escussione delle garanzie in atto e legittimerà la FCE a risolvere il Accordo Quadro in danno dell'Appaltatore.

L'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute dall'Appaltatore a titolo di premio non deve comportare inefficacia della garanzia.

La liquidazione della rata di saldo è in ogni caso subordinata alla stipula delle polizze di cui al presente articolo.

### **Articolo 13**

#### **Subappalto**

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. nella misura del 49,99 % dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro.

La richiesta di autorizzazione al subappalto dovrà essere inoltrata alla FCE e dovrà essere corredata dal Contratto di subappalto e dai documenti previsti dalla normativa vigente in materia.

Il termine per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto stabilito dalla legge decorre dalla data di ricevimento della richiesta di autorizzazione, a condizione che alla stessa siano allegati tutti i documenti innanzi indicati.

L'Appaltatore dovrà fornire periodicamente a FCE, secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori, dimostrazione della quota delle prestazioni subappaltate e la previsione della quota finale.

### **Articolo 14**

#### **Consegna delle prestazioni**

La FCE comunicherà all'Appaltatore, con un preavviso di almeno 7 giorni, la data di consegna definitiva del presente Accordo Quadro. Al momento della consegna sarà redatto apposito verbale, sottoscritto dalla FCE e dall'Appaltatore. Successivamente la FCE provvederà, per ogni singola "Specificazione di Servizio", alla conse-

gna dei lavori redigendo apposito verbale sottoscritto dalla FCE e dall' Appaltatore.

#### **Articolo 15**

##### **Programmazione dei servizi**

Il programma temporale di sviluppo delle attività relativo alle singole Specifiche di Servizio sarà predisposto dal Direttore dell'Esecuzione o, dall'appaltatore su richiesta del Direttore dei Lavori stesso entro dieci giorni dalla richiesta medesima e costituirà parte integrante di ogni singola Specifica di Servizio.

Per l'esecuzione delle attività, l'Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente al programma di lavori predisposto o approvato dal Direttore dell'Esecuzione.

#### **Articolo 16**

##### **Termine utile e proroghe**

Il termine utile per l'ultimazione delle prestazioni oggetto di ciascuna Specifica di Servizio è quello indicato nel programma temporale di sviluppo dei lavori relativo alla singola Specifica, predisposto o approvato dal Direttore dell'Esecuzione.

Il suddetto termine decorre dalla data che verrà indicata nel verbale di consegna dei lavori di ciascuna Specifica di Servizio.

Non sono ammesse deroghe al termine utile sopra indicato, salvo che per i ritardi conseguenti ad eventi straordinari e/o accidentali riconosciuti, a giudizio insindacabile della FCE, di forza maggiore ed assolutamente indipendenti dall'operato o dalla volontà dell'Appaltatore, ritardi che dovranno essere motivati e risultare dall'aggiornamento del programma temporale.

Dell'avvenuta esecuzione di ciascuna "Specifica di Servizio", si darà atto mediante un "verbale di ultimazione delle prestazioni".

#### **Articolo 18**



## Penalità

Le penali saranno così comminate.

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito per l'ultimazione delle prestazioni di ciascuna "Specifica di servizio": 1 ‰ (uno per mille) dell'importo totale della "Specifica" stessa.

Qualora a seguito della non perfetta esecuzione dell'intervento si determinassero soggezioni all'esercizio ferroviario sarà applicata una penale pari a € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni treno interessato dalla soggezione e per ogni minuto di ritardo che il treno stesso abbia subito per effetto di rallentamenti resisi necessari dal momento del riscontro della non perfetta esecuzione dell'intervento e sino al completo ripristino a regola d'arte a cura e spese dell'Appaltatore.

Tutte le penali, cumulabili fra loro, saranno trattenute direttamente sull'importo degli stati di avanzamento di ciascun intervento cui si riferiscono o dalla somma trattenuta a garanzia.

Qualora i ritardi accumulati nell'esecuzione delle Specifiche di lavoro determinino una penale complessiva, pari alla somma delle penali relative a ciascuna Specifica, il cui ammontare risulti superiore al limite del 10 per cento dell'importo netto contrattuale, si applicherà quanto previsto dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

## Articolo 19

### Risoluzione dell'Accordo Quadro

1. La FCE ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro con le procedure dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. tra l'altro, nei seguenti casi:

a) frode dell'Appaltatore nell'esecuzione dei servizi;

b) ammontare complessivo delle penali superiore al 10% dell'importo netto contrattuale;

c) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei servizi da parte dell'Appaltatore;

d) inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale accertata a carico dell'Appaltatore;

e) sospensione delle attività da parte dell'Appaltatore, senza giustificato motivo e tale da compromettere il rispetto dei tempi contrattuali;

f) rallentamento dei servizi da parte dell'Appaltatore, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dall'Accordo Quadro;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale dell'Accordo Quadro o della Specifica Attuativa;

h) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche della singola Specifica Attuativa ed allo scopo dell'opera;

i) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

l) mancata attivazione in tempo utile dell'Appaltatore per la realizzazione dei lavori nei termini contrattuali, di eventuali subappalti obbligatori richiesti per una o più categorie scorporabili in riferimento alle quali occorre la qualificazione obbligatoria non posseduta dall'impresa aggiudicataria;

m) per violazione delle disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;

n) per mancato adempimento in merito alla esecuzione dei servizi con documenti di gestione qualità e di gestione ambientale;

o) per ogni altra fattispecie prevista dalle vigenti norme sui lavori pubblici.

2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

3. In qualsiasi caso di risoluzione anticipata dell'Accordo Quadro l'Appaltatore, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte della amministrazione stessa, dovrà provvedere a sgomberare il cantiere dai materiali e mezzi di sua proprietà ed immettere nel possesso del cantiere la FCE.

Ogni contestazione in merito alla legittimità dello scioglimento dell'Accordo Quadro e dell'esecuzione d'ufficio del servizio non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo a immettere la stazione appaltante nel possesso del cantiere nello stato in cui si trova.

#### **Articolo 19**

##### **Rifusione del danno**

Qualora nel corso dell'esecuzione del servizio l'Appaltatore abbia a provocare un qualsiasi danno all'infrastruttura ferroviaria in genere, egli sarà tenuto, a proprie cure e spese, ad effettuare, con immediatezza e secondo le indicazioni che verranno all'occorrenza impartite dal Direttore dell'Esecuzione ogni riparazione, sostituzione e ripristino dell'infrastruttura danneggiata.

Qualora l'Appaltatore non provveda a quanto sopra indicato è facoltà del Direttore dell'Esecuzione procedere - anche avvalendosi di terzi - alle riparazioni, sostituzioni, ripristini e quant'altro necessario, addebitando all'Appaltatore le spese sostenute maggiorate del 10% (dieci per cento) a titolo spese generali.

Al recupero di tali spese, si procederà - senza che l'Appaltatore possa al riguardo avanzare contestazioni o riserve - mediante addebito a valere sulla/e prima/e situazione/i utile/i di pagamento.

#### **Articolo 20**

### **Riserve dell'appaltatore**

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell'Esecuzione, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei servizi, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

## **Articolo 21**

### **Collaudo**

Per ciascuna "Specificazione di servizio", si procederà alla redazione del certificato di regolare esecuzione, entro sei mesi dalla data di conclusione delle attività. Alla approvazione del certificato di regolare esecuzione dell'ultima "Specificazione di servizio", si procederà alla restituzione della parte residua della cauzione di cui al precedente articolo 11.

## **Articolo 22**

### **Recesso**

La Stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi e con le modalità previste dall'art. 109 del d.lgs. 50/2016, previo il pagamento dei servizi eseguiti.

Parimenti, qualora l'Appaltatore non ottemperasse in tutto od in parte agli obblighi inerenti il presente Accordo Quadro, resta facoltà della FCE procedere alla revoca dell'appalto. In caso di revoca, la FCE potrà procedere alla stipula di nuovo Accordo Quadro di appalto con altra Impresa per il completamento delle prestazioni, avvalendosi, in tutto o in parte, se lo riterrà, delle opere definitive e provvisorie nonché dei cantieri, con gli impianti, le macchine, le attrezzature e gli utensili in essi esistenti.

La FCE prenderà possesso di quanto sopra detto, previa verbalizzazione in contraddittorio con l'Appaltatore, della consistenza dei mezzi d'opera, di quanto approvvigionato e delle attività eseguite.

Qualora l'Appaltatore non intervenga, alla data fissata, per detta verbalizzazione, la FCE vi procederà ugualmente con l'assistenza di testimoni.

A cessato bisogno, i materiali e mezzi d'opera che non saranno stati alienati, saranno restituiti all'Appaltatore nello stato in cui si trovano, senza che esso possa pretendere alcun indennizzo o compenso.

L'Appaltatore resta, altresì, obbligato, a demolire, rimuovere ed allontanare impianti, materiali, attrezzature o quanto altro la FCE a proprio insindacabile giudizio, ritenga di non prendere in possesso e che siano di impedimento o di intralcio per la prosecuzione in danno dei lavori e per l'attività dei relativi cantieri. In caso di inadempienza dell'Appaltatore, alla scadenza del termine perentorio fissato, provvederà la FCE ad eseguire le predette attività - anche avvalendosi di terzi - addebitando all'Appaltatore le spese sostenute maggiorate del 10% (dieci per cento) a titolo spese generali. Al recupero di tali spese, si procederà - senza che l'Appaltatore possa al riguardo avanzare contestazioni o riserve - mediante addebito a valere sulla/e prima/e situazione/i utile/i di pagamento.

La FCE ha la facoltà di procedere alla revoca del presente Accordo Quadro ed alla stipula di nuovo Accordo Quadro di appalto con altra Impresa, anche qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della FCE, di fornitori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.

In caso di revoca dell'Accordo Quadro restano a totale carico dell'Appaltatore le maggiori spese che derivino, rispetto alle condizioni e prezzi di cui al presente Accordo Quadro, per le prestazioni affidate ad altre Imprese per il completamento delle opere oggetto dell'Accordo Quadro;

-Per le rivalse, relative sia alle spese sostenute dalla FCE, in ordine a quanto detto al precedente punto, sia ai danni ed oneri riflessi conseguenti alle inadempienze che hanno motivato la revoca dell'Accordo Quadro di appalto, la FCE si avvarrà:

- dei crediti dell'Appaltatore, di qualsiasi natura, per le prestazioni oggetto dell'appalto, compresi tutti quelli afferenti alle trattenute di garanzia;
- della cauzione definitiva;
- dei ricavi da eventuali utilizzazioni ed alienazioni di quanto preso in possesso dalla FCE stessa ai sensi di quanto precedentemente specificato;
- di ogni consentita azione per il recupero della eventuale maggiore somma a credito della FCE.

### **Articolo 23**

#### **Trasparenza dei prezzi**

L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo Quadro;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso Imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Accor-

do Quadro rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni di cui al comma precedente, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo Quadro, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., per fatto e colpa dell'Appaltatore che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

#### **Articolo 24**

##### **Protocollo di legalità**

L'Appaltatore e gli altri operatori economici a qualunque titolo coinvolti nella realizzazione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro sono tenuti ad osservare quanto prescritto nel protocollo di legalità "ACCORDO QUADRO CARLO ALBERTO DALLA CHIESA" stipulato il 12.07.2005 fra la Regione Sicilia ed il Ministero dell'interno, le Prefetture dell'isola, l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, l'INPS e INAIL (circolare Assessorato Regionale LL.PP. n. 593 del 31.01.2006), al quale la FCE ha aderito giusta Delibera del Gestore n. 406 del 07.05.2014.

Sono a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti dalla esecuzione del suddetto Protocollo.

#### **Articolo 25**

##### **Controversie**

Le parti convengono che eventuali vertenze comunque derivanti dal presente Accordo Quadro, saranno deferite al foro di Catania.

#### **Articolo 26**



### **Tracciabilità flussi finanziari**

L'appaltatore è obbligato a riportare su tutte le fatture emesse a seguito della esecuzione delle prestazioni inerenti il presente Accordo Quadro il codice C.I.G. \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 3 co. 8 della L. 13/08/2010 n. 136, l'Accordo Quadro è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane; l'Accordo Quadro è inoltre risolto allorchè l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al citato art. 3; in tal caso procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informando contestualmente la FCE ed i competenti uffici.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136 l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge; in particolare quello di comunicare alla FCE, tempestivamente e, comunque entro sette giorni dallo loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dal medesimo art. 3, nonché, nel medesimo termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La FCE verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle prestazioni scaturenti dal presente Accordo Quadro sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

### **Articolo 27**

#### **Efficacia dell'Accordo Quadro**

Il presente Atto, regolarmente bollato, è stato dalle parti letto e dichiarato confor-

me alla loro volontà ed in segno di accettazione le parti stesse lo sottoscrivono in triplice copia

### **Articolo 28**

#### **Spese di Contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale**

Le spese di stipulazione, di scritturazione del presente Contratto e delle copie occorrenti ed a qualsiasi ulteriore Atto connesso all'espletamento dell'appalto, fino all'approvazione del collaudo, nonché le relative spese di bollo e di eventuale registrazione, sono a totale carico dell'Appaltatore.

I tributi fiscali, inerenti e conseguenti al presente Contratto ed a tutti gli atti predetti sono a carico delle parti contraenti secondo legge.

Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazione dei corrispettivi pattuiti.

Il presente Atto, regolarmente bollato, è stato dalle parti letto e dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione le parti stesse lo sottoscrivono in triplice copia

Per la Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea

(.....)

Per l'Appaltatore

(.....)